



Regolamento per la concessione del Marchio "Miele del Parco del Beigua"

(approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 35 in data 23/09/2021)

ARTICOLO 1 - OBIETTIVI DEL MARCHIO

Il presente Regolamento disciplina le modalità cui devono attenersi gli utilizzatori del Marchio "Miele del Parco del Beigua".

L'Ente Parco del Beigua è proprietario esclusivo e titolare del Marchio "Miele del Parco del Beigua" e ne verifica il corretto e legittimo uso in conformità con gli scopi statutari dell'Ente medesimo e con le finalità del presente Regolamento.

Obiettivi del Marchio "Miele del Parco del Beigua" sono la valorizzazione del legame tra il prodotto e la biodiversità del territorio e la promozione delle produzioni locali di eccellenza.

Il Marchio del Parco "Miele del Parco del Beigua" non si identifica, né si sovrappone, con i marchi di qualità stabiliti da normative comunitarie, nazionali o regionali.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DEL MIELE

I mieli prodotti nel Parco del Beigua sono: miele millefiori, miele di robinia, miele di castagno, miele di erica, miele di melata e rispondono alle caratteristiche definite dal presente regolamento

a Miele millefiori

Il miele millefiori prodotto nel Parco del Beigua è il miele che proviene da più origini florali e possiede le seguenti caratteristiche organolettiche:

Stato fisico: cristallizzazione nella norma.

Colore: da bianco ad ambra.

Odore: da delicato a mediamente intenso, vegetale, caramellato o fruttato.

Sapore: variabile da delicato a mediamente intenso, vegetale, caramellato o fruttato.

b Miele di robinia

Il miele di robinia prodotto nel Parco del Beigua è il miele uniflorale ottenuto su fioritura di *Robinia* pseudoacacia L. che presenta le seguenti caratteristiche organolettiche:

Stato fisico: generalmente liquido; può presentarsi torbido per la presenza di cristalli, senza tuttavia raggiungere una cristallizzazione completa.

Colore: da bianco acqua a giallo paglierino chiaro.

Odore: molto leggero, ricorda il profumo dei fiori.

Sapore: dolce e delicato, vanigliato, ricorda il profumo dei fiori.

c Miele di castagno

Il miele di castagno prodotto nel Parco del Beigua è il miele uniflorale ottenuto su fioritura di *Castanea* sativa Miller che presenta le seguenti caratteristiche organolettiche:

Stato fisico: generalmente liquido o a cristallizzazione lenta, non sempre regolare.

Colore: ambra più o meno scuro con tonalità rossiccio/verdastre nel miele liquido; marrone se cristallizzato.

Odore: almeno di media intensità, molto caratteristico, pungente, tannico, di legno, di caramello.

Sapore: poco dolce decisamente o molto amaro, tannico, astringente.

Aroma: simile all'odore.

d Miele di erica

Il miele di erica prodotto nel Parco del Beigua è il miele uniflorale ottenuto su fioritura di *Erica arborea o scoparia L.* che presenta le seguenti caratteristiche organolettiche:

Stato fisico: cristallizza rapidamente, spesso formando una massa morbida di cristalli fini; allo stato liquido non è mai perfettamente limpido.

Colore: ambra scuro o molto scuro con riflessi arancio o rossi nel miele liquido; marrone, con tonalità arancio nel miele cristallizzato.

Odore: di media intensità, molto caratteristico, tipico del fiore, di caramello.

Sapore: normalmente dolce; normalmente 0 decisamente acido; a volte leggermente amaro.

Aroma: caratteristico, vegetale, può ricordare la caramella mou, la créme caramel.

e Miele di melata

Il miele di melata prodotto nel Parco del Beigua è definito come tale quando è ottenuto principalmente da melata emessa da *Mercalfa pruinosa Say* o altri Rincoti affini su diverse specie vegetali e possiede le seguenti caratteristiche organolettiche:

Stato fisico: liquido o a cristallizzazione molto ritardata.

Colore: ambra scuro fino a quasi nero, marrone se cristallizzato.

Odore: deciso, vegetale-fruttato, tipico.

Sapore: da poco a normalmente dolce; da normale a decisamente acido.

Aroma: forte e persistente, ricorda quello della frutta essiccata e della melassa.

Caratteristiche fisico-chimiche generali per tutti i tipi di miele

Il contenuto di acqua e di idrossimetilfurfurale (HMF) delle tipologie di miele precedentemente descritte deve corrispondere a quanto stabilito dalle condizioni di partecipazione al concorso Mieli dei Parchi di Liguria.

ARTICOLO 3 - ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione del miele (zona di impianto degli alveari e di estrazione del miele) comprende il comprensorio del Parco del Beigua, i territori a esso funzionalmente connessi e le ZSC e ZPS in gestione al Parco.

ARTICOLO 4 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO "MIELE DEL PARCO DEL BEIGUA"

Nel mese di giugno di ogni anno saranno valutate le richieste di nuove concessioni del marchio "Miele del Parco del Beigua" ,presentate, entro il 31 maggio di ogni anno, da apicoltori professionisti, iscritti alla CCIAA,in possesso dei seguenti requisiti:

- Sede dell'attività in uno dei Comuni del Parco. Per il Comune di Genova si intende ambito territoriale di applicazione l'area di Crevari e della Valle Cerusa.
- Essere in regola con le vigenti leggi sull'apicoltura e iscritti all'anagrafe apistica

- Aver ottenuto la conformità dei campioni presentati all'ultima edizione del Concorso Mieli dei Parchi di Liguria, In alternativa è possibile presentare esiti analitici equivalenti che dimostrino la conformità ai parametri di partecipazione al concorso Mieli dei Parchi di Liguria.

Il marchio viene concesso per mieli corrispondenti alle caratteristiche definite dall'art. 2 e prodotti nelle zone individuate dall'art. 3 del presente Regolamento.

Con la concessione del Marchio "Miele del Parco del Beigua" viene concesso anche l'uso del marchio "Gustosi per natura", da utilizzarsi secondo le indicazioni previste dal Regolamento che lo disciplina.

ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO

Il miele prodotto nel Parco del Beigua deve essere immesso in vendita in confezioni di peso pari a 250 gr., 500 gr. o 1 Kg.

Sull'etichetta del prodotto confezionato dovranno comparire, oltre alle indicazioni previste dalla vigente legislazione, le seguenti informazioni:

- il simbolo grafico del Parco del Beigua;
- la dicitura "miele prodotto nel ,Parco del Beigua e nei territori ad esso funzionalmente connessi"
- il termine minimo di conservazione il quale non potrà essere in ogni caso superiore a più di 24 mesi dalla data di estrazione.

Le confezioni dovranno essere poste in vendita munite di appositi sigilli di garanzia forniti dal Parco del Beigua e riportanti un codice identificativo.

I sigilli verranno consegnati contestualmente al rilascio della concessione del Marchio e, negli anni successivi, dietro richiesta del produttore, sulla base delle previsioni di produzione annuale.

ARTICOLO 6 - IMPEGNI DEGLI ADERENTI AL MARCHIO

Gli aderenti al Marchio si impegnano a partecipare annualmente al Concorso Mieli dei Parchi di Liguria, presentando i campioni per i quali hanno ottenuto il marchio "Miele del Parco del Beigua", secondo le modalità previste dal Concorso e a trasmettere all'Ente Parco il rapporto di prova delle analisi chimiche eseguite dal laboratorio a servizio del Concorso

Qualora per cause di forza maggiore (es. mancata o insufficiente produzione), non fosse possibile presentare uno o più campioni al Concorso, il produttore deve informare per iscritto l'Ente Parco, motivando la mancata partecipazione per quell'anno.

Dopo due mancate partecipazioni consecutive, l'Ente Parco si riserva di ritirare la concessione d'uso del Marchio "Miele del Parco del Beigua", come definito all'art. 13.

Si impegnano inoltre a:

- rispettare in modo rigoroso quanto previsto dal presente Regolamento e le normative afferenti le attività commerciali di loro competenza;
- utilizzare sulle confezioni i sigilli di garanzia con codice identificativo forniti dal Parco del Beigua
- partecipare alle iniziative attivate dall'Ente Parco per la promozione dei marchi "Miele del Parco del Beigua" e "Gustosi per natura";
- aderire a progetti comunitari, nazionali e regionali finalizzati allo sviluppo locale ed alla valorizzazione dei prodotti ed in generale del territorio che caratterizza il comprensorio dell'area protetta del Beigua;
- comunicare eventuali aggiornamenti dei dati relativi alla propria azienda e ai prodotti rispetto a quanto indicato in fase di adesione al Regolamento;
- essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della propria attività;
- promuovere ove possibile azioni di sostenibilità ambientale nell'ambito della propria attività produttiva (a titolo di esempio: efficientamento energetico degli impianti, ricorso a fonti

- rinnovabili, riduzione del packaging, informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti riportata sul packaging, ecc.);
- lasciare indenne l'Ente Parco da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione ai prodotti commercializzati con l'uso del Marchio.

Nel caso di partecipazione a fiere, sagre, mercatini e altri eventi promozionali l'azienda/impresa dovrà obbligatoriamente esporre la bandiera "Gustosi per natura" che sarà fornita dall'Ente Parco in due copie. La seconda copia della bandiera dovrà essere permanentemente esposta presso la sede dell'azienda/impresa.

ARTICOLO 7 – IMPEGNI DELL'ENTE PARCO

L'Ente Parco si impegna a promuovere i Mieli del Parco del Beigua attraverso specifiche attività ed iniziative di comunicazione/promozione, in particolare:

- i nominativi dei produttori saranno riportati in una pagina del sito web del Parco del Beigua, specificamente dedicata al Marchio e ai produttori aderenti al Marchio medesimo, dalla quale si potranno effettuare collegamenti alla homepage delle aziende/imprese;
- l'Ente Parco potrà valorizzare i prodotti riconosciuti con il Marchio nell'ambito di eventi e manifestazioni promosse dall'Ente Parco medesimo, nell'ambito di mostre e fiere organizzate da altri soggetti e nelle pubblicazioni turistiche dedicate alla promozione del territorio;
- l'Ente Parco potrà attivare progetti per promuovere lo sviluppo di una rete del mercato locale con il coinvolgimento dei produttori qualificati, nonché favorire la valorizzazione dei prodotti che hanno ottenuto il Marchio anche presso ristoranti ed esercizi commerciali presenti all'esterno dell'area protetta;
- l'Ente Parco fornirà materiale informativo e divulgativo, inerente sia la rete dei prodotti che hanno ottenuto il Marchio, sia più in generale le iniziative per la valorizzazione e la fruizione del Parco.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL MARCHIO

L'iter di concessione del Marchio "Miele del Parco del Beigua" è articolato nella seguente procedura:

- a. richiesta di concessione del Marchio, da presentare all'Ente Parco entro il 31 maggio, con allegato il rapporto di prova rilasciato dal laboratorio che ha effettuato le analisi chimiche per il Concorso dei Mieli (o in alternativa esiti analitici equivalenti) e impegno al rispetto del presente Regolamento da parte del titolare/legale rappresentante dell'azienda;
- b. verifica iniziale della richiesta e delle informazioni in essa contenute da parte degli uffici dell'Ente Parco;
- c. parere della Commissione Tecnica Marchio;
- d. concessione del Marchio (formalizzata attraverso Determinazione del Direttore dell'Ente Parco);
- e. sottoscrizione del titolare/legale rappresentante dell'azienda per accettazione delle condizioni d'uso del Marchio;
- f. verifiche periodiche di mantenimento, ove il caso anche presso gli stabilimenti produttivi come definito all'Articolo 12.

La verifica iniziale ha lo scopo di accertare i requisiti specifici indicati nella richiesta di concessione e viene effettuata direttamente da personale individuato dall'Ente Parco, il quale potrà anche avvalersi eventualmente di tecnici esterni di sua fiducia, quali verificatori.

Il verificatore procede quindi alla valutazione dell'effettiva applicazione e conformità rispetto ai requisiti descritti nel presente Regolamento attraverso l'esame della documentazione fornita e se necessario concordando una visita presso l'azienda/impresa al fine di verificare la corrispondenza con quanto dichiarato in fase di richiesta d'uso del Marchio "Miele del Parco del Beigua".

Al termine delle attività di verifica, il verificatore procede con la redazione di un apposito verbale che viene successivamente consegnato alla Commissione Tecnica Marchio (CTM). Al richiedente è concessa la possibilità di integrare la documentazione riscontrata mancante durante la verifica iniziale attraverso la consegna direttamente al Parco nel lasso di tempo che intercorre tra la verifica e la riunione della Commissione Tecnica Marchio (CTM).

La Commissione Tecnica Marchio è composta dai seguenti membri:

- il Direttore dell'Ente Parco (con funzioni di Presidente);
- il funzionario responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria dell'Ente Parco o suo delegato
- il funzionario responsabile dell'Area Biodiversità dell'Ente Parco o suo delegato.

La CTM si riunisce su convocazione del Direttore dell'Ente Parco ed esprime il parere definitivo cui segue la formalizzazione della concessione dell'uso del Marchio con determinazione del Direttore dell'Ente Parco nel mese di giugno di ogni anno.

Le sedute della CTM sono valide ed efficaci allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 9 - AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI DEL MARCHIO

L'Ente Parco ha la facoltà di aggiornare i requisiti per l'assegnazione del marchio "Miele del Parco del Beigua".

Nel caso vengano apportate modifiche sostanziali al Regolamento, il Parco provvederà a:

- informare le imprese/aziende già coinvolte;
- specificare la data effettiva da cui i cambiamenti entrano in vigore.

Le aziende/imprese che hanno già ricevuto il Marchio "Miele del Parco del Beigua" dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti entro il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore dei nuovi requisiti o comunque secondo tempi da convenire con l'Ente Parco.

L'azienda/impresa ha il diritto di rinunciare all'utilizzo del Marchio nel caso in cui ritenga di non adeguare il proprio sistema ai cambiamenti del Regolamento. Tale decisione deve essere comunicata per iscritto all'Ente Parco.

ARTICOLO 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE DEL MARCHIO

La concessione si intende automaticamente rinnovata con il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 6.

ARTICOLO 11 - REGISTRO DEGLI UTILIZZATORI DEL MARCHIO

I beneficiari dell'uso del Marchio sono iscritti in apposito Registro tenuto presso la sede dell'Ente Parco.

- Il Registro contiene:
- 1) il numero progressivo di iscrizione;
- 2) la data di iscrizione;
- 3) la denominazione e/o ragione sociale dell'azienda/impresa;
- 4) la tipologia di mieli;
- 5) la determinazione del Direttore dell'Ente Parco che ne ha disposto la concessione.

Il Registro viene aggiornato a seguito di ogni variazione intervenuta dei dati in esso contenuti.

ARTICOLO 12 - SISTEMA DI CONTROLLO DELLA CONCESSIONE DEL MARCHIO

L'Ente Parco ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite soggetti terzi, controlli a campione nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti oggetto della concessione d'uso del Marchio.

I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l'esito e qualora rilevino usi del Marchio non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente regolamento, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.

ARTICOLO 13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL MARCHIO

L'Ente Parco, a insindacabile giudizio della Commissione Tecnica Marchio e attraverso determinazione del Direttore, potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per l'uso del Marchio per inosservanza dei requisiti e degli impegni previsti dal presente Regolamento o per attività palesemente contraria allo spirito dello Statuto dell'Ente Parco o lesiva dei suoi valori culturali e/o ambientali.

In particolare la revoca potrà essere disposta dopo due mancate partecipazioni consecutive al Concorso Mieli dei Parchi della Liguria o due esclusioni, per mancanza dei requisiti minimi, al concorso medesimo.

Prima di procedere alla revoca la Commissione Tecnica Marchio può adottare misure correttive finalizzate a ristabilire il rispetto, da parte del Concessionario, delle regole e delle condizioni previste nel presente Regolamento.

In caso di revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata eliminazione di ogni catalogo, dépliant, contenitori/packaging, etichetta o altro materiale promozionale/commerciale realizzato utilizzando il Marchio oggetto del presente Regolamento.